Comune di San Maurizio Canavese

Regolamento per il funzionamento del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile in attuazione dell'art. 35, comma 1, del D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1.

APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. ____DEL _____

Art. 1. Regolamento Gruppo Comunale di volontariato di protezione Civile

1) Il Gruppo Comunale di volontariato di Protezione Civile di San Maurizio C.se, di seguito anche indicato con la sigla GCVPC, è costituito dal 27/10/2003 con deliberazione della Giunta Comunale n. 142, ha sede legale in Piazza Martiri della Libertà, 1 in conformità a quanto previsto dall'art. 35, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018 e, in quanto compatibile, dall'art. 21 del decreto legislativo n. 117/2017.

2)Il presente Regolamento sostituisce integralmente quello approvato con Delibera consiglio Comunale 45 del 28/08/2023

3) Il GCVPC è un ente del Terzo settore costituito in forma specifica, composto esclusivamente da cittadine e cittadini dell'Unione europea o cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderivi volontariamente;

4) Il comune ha provveduto all'iscrizione del GCVPC nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile della regione e ha l'onere di provvedere, all'iscrizione nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore ai sensi dell'art. 11 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 106/2020, nella sezione «Altri enti del Terzo settore».

5)L'iscrizione all'Elenco Territoriale del volontariato di Protezione Civile della Regione Piemonte, precede l'iscrizione al RUNTS, in armonia con quanto previsto all'art. 11,c. 1, del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15 settembre 2020;

6)L'operatività del GCVPC sarà formalmente riconosciuta solo a seguito di entrambe le iscrizioni, fatte salve le situazioni di emergenza, per le quali è consentito l'impiego del GCVPC a seguito di attivazione da parte di un'autorità di protezione civile, anche in carenza dell'iscrizione al RUNTS.

7)Il GCVPC , aderisce ad organismi di volontariato, quali coordinamenti, comitati, etc. regolarmente iscritti all'Elenco territoriale della Regione Piemonte.

Art. 2. Il sindaco

1) Il sindaco, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 1/2018, in qualità di autorità territoriale di protezione civile, provvede all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, anche per lo svolgimento integrato e coordinato delle attività del GCVPC; il Sindaco è, altresì, responsabile della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa a supporto del GCVPC al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 1/2018.

2) Il sindaco è legale rappresentante del GCVPC e, fatta salva la presentazione dell'istanza per l'iscrizione al RUNTS, può delegare a un soggetto dell'amministrazione comunale lo svolgimento di alcune o tutte le attività previste ai sensi del presente regolamento.

3) Il Sindaco, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e nell'ambito dell'organizzazione degli uffici comunali, nomina il Responsabile del Settore di Protezione Civile cui sono demandati compiti di direzione e controllo delle attività del GCVPC.

4)L’istanza di iscrizione all’Elenco Territoriale può essere presentata dal Sindaco o da un suo delegato. In quest’ultimo caso, la delega andrà allegata all’istanza stessa. In sede di presentazione della predetta istanza, dovrà essere allegato alla documentazione, l’atto del comune di cui all’art. 5, comma 5 , , in riferimento all’ammissione del delegato, del presente schema di regolamento.

Art. 3. Obiettivi del gruppo

1) Il GCVPC, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, comma 2 del decreto legislativo n. 117/2017, esercita in via esclusiva attività di protezione civile di cui alla lettera y del comma 1 dell’art. 5, del decreto legislativo n. 117/2017, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2) Il GCVPC concorre al Servizio nazionale di protezione civile e assolve le finalità di cui all’art. 1 del decreto legislativo n. 1/2018 ovvero per tutelare la vita, l’integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali, e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o dall’attività dell’uomo, e viene impiegato ai sensi del decreto stesso nonché sulla base degli indirizzi nazionali e regionali in materia di protezione civile.

Art. 4. Attività del GCVPC

1) L’impiego del volontariato di protezione civile avviene in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di Protezione civile di cui al decreto legislativo n. 81/08 e atti conseguenti.

2) Il GCVPC, nel perseguire i propri obiettivi, secondo forme di coordinamento e modalità operative previste dalle normative vigenti in materia, opera, in particolare, in occasione di:

2.a) eventi emergenziali di protezione civile di cui all’art. 7 del decreto legislativo n. 1/2018;

2.b) attività ed eventi a rilevante impatto locale di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012;

2.c) attività di prevenzione dei rischi e supporto alla pianificazione di emergenza, ai sensi degli articoli 18, 22, 32 e 38 del decreto legislativo n. 1/2018;

2.d) attività addestrative e formative funzionali all’attività di protezione civile;

2.e) attività di informazione alla popolazione sulla preparazione al rischio;

2.f) attività ed iniziative di raccolta fondi, compatibili con le disposizioni in materia di attivazione e impiego dei volontari di protezione civile, anche attraverso la previsione di lasciti, donazioni e/o contributi a favore del comune e finalizzati a finanziare le attività del Gruppo comunale secondo le disposizioni appositamente previste dal comune di San Maurizio Canavese.

2.g)attività previste da apposite Circolari del Dipartimento della Protezione Civile, in ordine alle modalità di coinvolgimento del GCVPC, a supporto della gestione di eventi e manifestazioni.

3) Il GCVPC opera nel rispetto delle indicazioni operative del sindaco e delle direttive previste dal Piano di protezione civile comunale, in coerenza con le disposizioni operative nazionali e regionali di Protezione civile, nonché delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di Protezione civile.

4) Il comune, ai sensi della normativa vigente in materia, tiene:

- il registro dei volontari iscritti;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, o altro organismo analogo, di cui al successivo art. 12.

Il GCVPC ha accesso ai registri sopra citati.

Art. 5. Ammissione al GCVPC, esclusione, limiti di partecipazione

1) Possono essere ammessi al GCVPC i cittadini maggiorenni dell'Unione europea e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, senza distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali.

2) Possono aderire al GCVPC, previa autorizzazione da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale, in coerenza con la legislazione vigente in materia, i minorenni, purchè di età non inferiore ai 16 anni, i quali possono essere impiegati per lo svolgimento delle attività del GCVPC ad eccezione delle attività operative previste in emergenza. Gli associati minorenni esprimono il voto in assemblea attraverso colui che ne esercita la responsabilità di genitore o tutore. Il limite di età massimo consentito per far parte del GCVPC deve corrispondere con il limite previsto per la possibilità di attivazione della copertura assicurativa per il volontario stesso.

3) Al GCVPC quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica possono, altresì, aderire i dipendenti comunali, ferme restando le incompatibilità previste dalle disposizioni regionali o statutarie in materia.

4) L'ammissione al GCVPC è subordinata alla presentazione di apposita domanda a cui devono essere allegati i documenti/dichiarazioni in essa richiesti e, in particolare:

- autocertificazione in carta libera della residenza e del domicilio;
- elementi utili all'immediato reperimento (e-mail, numeri telefonici, pec, ecc.);
- copia del documento di identità in corso di validità;
- copia del codice fiscale.
- Certificato di sana e robusta costituzione fisica e di buona salute rilasciato dalla competente azienda sanitaria locale (A.S.L.);

5) L'ammissione avviene a seguito di espletamento della fase istruttoria, subordinato alla preventiva idoneità rilasciata dal medico competente del Comune, con provvedimento del Sindaco e viene comunicata all'interessato e al coordinatore operativo del GCVPC di cui all'art. 12.

6) In caso di rigetto motivato, il sindaco deve darne comunicazione all'interessato e al coordinatore operativo.

7) Il comune promuove e incentiva l'adesione dei cittadini al GCVPC anche mediante campagne periodiche attraverso apposita programmazione in coerenza con le iniziative di formazione.

8) Eventuali altri requisiti per l'ammissione al GCVPC potranno essere indicati dal comune con deliberazione della Giunta Comunale successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento, senza che costituisca modifica dello stesso, secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche previste dall'ente.

9) Sono fatti salvi gli attuali volontari facenti parte del Gruppo Comunale di San Maurizio C.se. Gli iscritti devono, sottoscrivere per accettazione e rispettare il presente regolamento.

Art. 6. Volontari effettivi

1) Sono volontari effettivi i cittadini dell'Unione europea e i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente al GCVPC e che superano con esito positivo il corso di addestramento, come definito dalle vigenti norme regionali e, qualora previsto, il periodo di prova della durata di sei mesi, fermo restando il superamento di ulteriori specifici programmi formativi definiti dall'Amministrazione comunale. Durante il periodo di prova i volontari, per i quali verrà comunque attivata la copertura assicurativa da parte del Comune per tale periodo, saranno affiancati dai volontari effettivi, già operativi.

2) Ai volontari effettivi, iscritti nel relativo registro, verranno consegnati:

- copia della polizza assicurativa di cui all'art. 8, comma 2, che garantisce la copertura anche durante il periodo di prova di cui al comma 1;
- tesserino di appartenenza al GCVPC;
- vestiario e DPI idonei;
- copia del presente regolamento.

Art. 7. Perdita della qualità di appartenente al GCVPC

1) La qualità di appartenente al GCVPC si perde per:

1.a) recesso volontario presentato dal volontario;

1.b) assenza ingiustificata da ogni attività per la durata di almeno sei mesi continuativi o per incompatibilità con l'azione operativa del GCVPC;

1.c) perdita dei requisiti di ammissione di cui all'art. 5 del presente regolamento;

1.d) utilizzo improprio, non coerente con le attività di Protezione civile o per danneggiamento con dolo, dei mezzi e materiali in dotazione al GCVPC.

2) La perdita di qualità di appartenente al Gruppo comunale - con giustificate motivazioni da comunicare all'interessato - viene proposta dal coordinatore operativo o dal sindaco o suo delegato; quest'ultimo, sentito il parere dell'Assemblea dei volontari di cui al successivo art. 10 e, nel rispetto del principio del contraddittorio, adotta il relativo provvedimento.

3) Il recesso del volontario viene comunicato dall'appartenente al GCVPC, in forma scritta, al coordinatore operativo e al sindaco.

4) Una volta persa l'appartenenza al GCVPC il volontario ha l'obbligo di restituire l'equipaggiamento personale e le attrezzature affidategli in comodato d'uso, entro 30 giorni dalla effettiva cessazione. In mancanza, gli sarà addebitato, a cura del Comune di riferimento, il costo del materiale al prezzo corrente per il suo riacquisto.

Art. 8. Diritti dei volontari

1) Il volontario del gruppo, quale persona che svolge l'attività di volontariato organizzato di Protezione civile in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ai sensi dell'art. 32, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018, ha il diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, con i limiti definiti dall'art. 17, comma 3, del Codice del Terzo settore, se preventivamente

autorizzate e documentate, oltre al riconoscimento dei benefici di legge previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1/2018.

2) I componenti del GCVPC sono assicurati, a cura e a spese del comune di riferimento, secondo le modalità previste dall'art. 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per lo svolgimento dell'attività di volontario.

3) La sorveglianza e il controllo sanitario del volontario del Gruppo comunale vengono svolti in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.

4) Il volontario, al fine di poter operare, ha diritto di fruire di appositi programmi formativi in tema di protezione civile, anche sulla base degli specifici indirizzi regionali.

Art. 9. Doveri dei volontari

1) I volontari sono tenuti a:

1.a) assicurare la reperibilità ai fini dell'impiego in caso di emergenza, secondo i turni programmati dal coordinatore operativo o a comunicare la loro indisponibilità per comprovati motivi;

1.b) conservare e mantenere con cura e diligenza i materiali e le attrezzature loro affidate;

1.c) indossare l'abbigliamento/DPI assegnati dal comune, astenendosi dall'impiego degli stessi per usi diversi da quello di servizio e astenersi dall'apportare modifiche agli stessi;

1.d) partecipare ai corsi di formazione obbligatoria ai sensi degli art. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08;

1.e) partecipare alle riunioni e alle assemblee del gruppo, ai corsi d'addestramento e alle esercitazioni e prove addestrative di Protezione civile promosse dal comune o dal GCVPC o alle quali il comune o il GCVPC prendono parte, fatti salvi comprovati motivi;

1.f) comunicare prontamente al comune e al coordinatore operativo di cui all'art. 13 ogni variazione dei propri dati personali, ivi compresi la residenza o il domicilio.

1.g) partecipare alle attività del gruppo, emergenziali e quelle previste ed organizzate dall'Ente tra le quali anche quelle menzionate nell'art. 3 del presente Regolamento, con impegno, lealtà, senso di responsabilità, spirito di collaborazione. Essi non possono svolgere nelle vesti di volontari di protezione Civile alcuna attività contrastante con le finalità indicate nel presente regolamento.

1.h) tenere, quando rappresentano il GCVPC e il Comune, un comportamento consono al ruolo e all'immagine del gruppo e dell'ente, indossare e portare la divisa con decoro.

Art. 10. Organi del GCVPC

1) Il GCVPC è dotato dei seguenti organi:

1.a) Assemblea dei volontari iscritti al GCVPC;

1.b) consiglio direttivo o altro organismo analogo con compiti di direzione e coordinamento;

1.c) coordinatore operativo.

Art. 11. Assemblea dei volontari iscritti al GCVPC

1) L'assemblea, costituita da tutti i volontari effettivi del GCVPC, è il luogo di incontro nel quale gli stessi si possono esprimere e concorrono a fornire gli indirizzi per le attività del GCVPC. La stessa si riunisce almeno tre volte l'anno.

2) L’assemblea è convocata, con un preavviso non inferiore ad almeno 10 giorni, dal coordinatore operativo ovvero dal Sindaco o suo delegato, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, o su istanza della maggioranza dei volontari effettivi. Nel caso l’assemblea venga convocata dal coordinatore lo stesso dovrà darne comunicazione al Comune.

3) L’assemblea è valida con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in prima convocazione. Tale quorum è fissato al 30% più uno dei volontari effettivi in seconda convocazione che dovrà essere tenuta almeno un’ora dopo la prima. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile, nel rispetto dell’autonomia degli enti locali. Delle adunanze dell’assemblea, richiamati i disposti dell’art. 13 comma 11, è redatto verbale sottoscritto dal coordinatore operativo.

4) I volontari possono farsi rappresentare a mezzo delega da conferirsi per iscritto ad altro volontario cui non può essere attribuita più di una delega.

5) L’assemblea si esprime con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi, presenti/rappresentati, in merito a:

- elezione del consiglio direttivo con compiti di direzione e coordinamento;
- elezione e revoca del coordinatore operativo;
- elezione e revoca del Vice-coordinatore operativo;
- ogni altro argomento demandato per materia, legge o regolamento alla competenza dell’assemblea ordinaria;
- proposta del programma delle attività predisposta dal coordinatore operativo.

Art. 12. Consiglio direttivo

1) Il consiglio direttivo, è eletto dall’Assemblea tra i suoi componenti, dura in carica 5 anni ed è composto da 3 volontari per un gruppo con massimo 10 iscritti, da 5 volontari per un gruppo con massimo tra 11 iscritti e 25 iscritti, da 9 volontari per gruppo superiore a 25 iscritti. Il Consiglio Direttivo è l’organo di supporto alle attività del coordinatore operativo ed è presieduto dal coordinatore operativo che è membro del Consiglio Direttivo così come il vice Coordinatore.

2) Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza più uno dei membri del Consiglio presenti.

3) In caso di Dimissioni o decadenza del Coordinatore o del Vice Coordinatore si andrà al voto.

4)In caso di dimissioni del 50% più uno dei consiglieri si andrà al voto;

5)In caso di dimissioni di consiglieri subentra il volontario primo escluso della lista; qualora fossero esauriti i candidati consiglieri si procede ad elezioni;

6) Il consiglio direttivo, si riunisce a seguito di convocazione del coordinatore operativo ovvero del Sindaco o suo delegato e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri. La convocazione avviene, senza obblighi di forma, con mezzi idonei e con preavviso di cinque giorni, salvo i casi di urgenza in cui la convocazione potrà avvenire senza obbligo di preavviso. Delle riunioni del consiglio direttivo, richiamati i disposti dell’art. 13 comma 11, è redatto il verbale sottoscritto dal coordinatore operativo. Alle riunioni del consiglio direttivo possono partecipare il Sindaco o suo delegato. Della convocazione del direttivo è data comunicazione al Comune.

7) Il consiglio direttivo, in particolare:

7.a) definisce proposte di organizzazione e programmazione delle attività del GCVPC, sottoposte all'assemblea e approvate successivamente dal sindaco e alla cui attuazione sovrintende il coordinatore operativo;

7.b) collabora con il comune alla stesura o alla modifica del piano di Protezione civile;

7.c) definisce proposte di programma, sottoposte all'assemblea e approvate successivamente dal sindaco, alla cui attuazione sovrintende il coordinatore operativo, per la formazione e per l'addestramento dei volontari con corsi specifici;

7.d) programma, in accordo con il comune, la diffusione della cultura di Protezione civile presso le scuole e la popolazione anche mediante divulgazione di quanto previsto dal piano di protezione civile.

8) Il ruolo di membro del Consiglio Direttivo è incompatibile con quello di amministratore, a qualsiasi livello istituzionale.

Art. 13. Coordinatore operativo volontari

1) Il coordinatore operativo del GCVPC è eletto dall'assemblea dei volontari secondo i principi di democraticità di cui all'art. 11, comma 5 per un periodo di 5 anni, ed è nominato dal sindaco con apposito decreto ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera b), decreto legislativo n. 1/2018.

2) Il ruolo di coordinatore operativo è esercitato a titolo gratuito ed è incompatibile con quello di amministratore, a qualsiasi livello istituzionale. É incompatibile con altri incarichi o funzioni conferite dal comune, nonché con il ruolo di dipendente comunale appartenente alla struttura di Protezione civile. Eventuali altri casi di incompatibilità al GCVPC sono indicati dal comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'ente. Il mandato del coordinatore operativo può essere revocato anticipatamente dall'assemblea con la maggioranza di cui all'art. 11, comma 5. Il coordinatore operativo può essere altresì revocato dal sindaco, con provvedimento motivato, acquisito il parere dell'assemblea, qualora il suo operato non sia in linea con le indicazioni operative di cui all'art. 4, comma 2 del presente atto.

3) Il coordinatore operativo organizza le attività del GCVPC secondo gli indirizzi dell'assemblea e sulla base del Piano di Protezione civile del comune e, in accordo con il sindaco, è referente delle attività dei volontari del GCVPC.

4) Il coordinatore operativo relaziona al sindaco le necessità del GCVPC e rappresenta lo stesso nelle sedi istituzionali.

5) Il coordinatore operativo cura la ricognizione e l'aggiornamento dei compiti e delle mansioni che ciascun volontario potrà svolgere, in linea e in osservanza delle specifiche attività formative, qualora richieste, propedeutiche alla piena operatività anche in specifici scenari di intervento.

6) Il coordinatore operativo individua, se necessario, i Capi squadra/ Vice capi squadra.

7) Allo stesso compete la programmazione dei turni di reperibilità propri e dei volontari/e del GCVPC, oltre al costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti assegnati in uso al GCVPC dal comune.

8) Il coordinatore operativo comunica ai componenti del GCVPC le direttive impartite dal Sindaco ed è responsabile dei rapporti con i coordinamenti territoriali e con le «Funzioni volontariato» delle diverse sale operative del territorio.

9) Il coordinatore operativo trasmette al sindaco una relazione dettagliata sull'attività svolta dal GCVPC nell'anno precedente.

10) L'assemblea ai sensi dell'art. 11, comma 5, elegge un Vice-coordinatore, secondo le medesime modalità e temporalità di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo, che coadiuva il Coordinatore e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

11)Ai fini dell'espletamento dei compiti assegnati, il coordinatore operativo può avvalersi di una segreteria operativa, composta dai volontari del GCVPC, secondo modalità di scelta e organizzative interne.

Art. 14. Organizzazione operativa del GCVPC

1) In base a quanto previsto dal Piano di protezione civile del comune e ai rischi del territorio, l'assemblea/consiglio direttivo, o altro organismo analogo, individua le proprie specializzazioni all'interno di quelle eventualmente previste dalle norme nazionali e regionali, compatibilmente con le proprie risorse umane e le competenze dei volontari.

2) Il GCVPC garantisce ad ogni volontario la più ampia libertà di esprimere le proprie capacità e specialità nell'ambito delle attività di Protezione civile, previa adeguata formazione e addestramento.

3) Il GCVPC si può organizzare in sezioni operative strutturate in funzione delle competenze e risorse disponibili; in particolare, possono essere individuate Squadre operative e affidati incarichi operativi

4) Durante le emergenze il GCVPC, anche strutturato in varie squadre, su indicazione del Sindaco e sotto la guida del coordinatore operativo, ai sensi dei disposti dell'art. 12, comma 5, del decreto legislativo n. 1/2018, può prestare i primi interventi come previsti e con le modalità dell'art. 41, comma 2 del citato decreto legislativo n. 1/2018.

5) In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso il GCVPC si mette a loro disposizione ed opera in stretto raccordo con le stesse.

6) Durante lo svolgimento delle attività approvate e programmate, il GCVPC gestisce in autonomia tali attività, informando preventivamente il Sindaco, anche tramite la struttura comunale di protezione civile.

Art. 15. Sede operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI

1) Il comune di San Maurizio C.se conferma l'attuale sede operativa del GCVPC ubicata presso il centro di Protezione Civile in Via Fontanasso 1 San Maurizio C.se.

2) I volontari del gruppo sono autorizzati all'uso dei locali, dei materiali, dell'abbigliamento tecnico, delle attrezzature e dei veicoli comunali loro affidati, secondo la specifica disciplina del comune, in maniera compatibile con l'operatività del Gruppo, per l'espletamento dei compiti di protezione civile disposti dalla struttura comunale. Le spese ordinarie e straordinarie di manutenzione della stessa sono a carico del comune di San Maurizio C.se.

3) Il comune, con specifiche modalità dallo stesso definite, fornisce al GCVPC mezzi e attrezzature tecniche ritenuti necessari e idonei allo svolgimento delle attività di competenza.

4) Il volontario può utilizzare tutti i mezzi e le attrezzature, a disposizione del GCVPC, secondo le procedure operative e le indicazioni del coordinatore operativo, fatto salvo il possesso dello stesso di competenze accertate, abilitazioni, certificazioni specifiche e, qualora richieste, patenti di guida.

5) Gli oneri relativi a manutenzioni, riparazioni ed assicurazioni sono a carico del comune, che esercita la funzione di controllo del buon impiego e conservazione dei beni.

6) Il comune si rivale sui responsabili per i costi derivanti da eventuali danni causati da uso improprio e negligenza da parte dei volontari iscritti.

7) Al GCVPC possono essere concesse in uso attrezzature tecniche e mezzi resi disponibili al comune da parte di altri enti.

Art. 16. Norme amministrative e finanziarie

1) Il comune, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del GCVPC comunale, in conformità a quanto previsto dall'art. 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 1 del 2018.

2) Nel bilancio comunale sono previsti:

2.a. capitoli di entrata in cui saranno introitate le somme eventualmente provenienti da contributi, enti, sponsorizzazioni, donazioni ecc...

2.b. capitoli di spesa su cui saranno previsti i fondi a copertura degli oneri relativi all'attività di gestione del GCVPC.

3) Tali risorse saranno assegnate e gestite secondo quanto disposto dalle normative in materia.

4) Il comune ai sensi del comma 1) provvede al deposito degli atti e all'aggiornamento delle informazioni al RUNTS, ai sensi dell'art. 20 del decreto ministeriale n. 106/2020, in quanto compatibile.

Art. 17. Servizi di rappresentanza ed utilizzo dello stendardo del Gruppo

1)I servizi di rappresentanza, da parte di Volontari del Gruppo, potranno essere svolti nei seguenti casi:

a) Partecipazione a manifestazioni Comunali, Provinciali, Regionali, Nazionali o Internazionali di Protezione Civile;
a) Partecipazione a manifestazioni Civili, Militari o Religiose in ambito Comunale, Provinciale, Regionale, Nazionale o Internazionale. (es. 25 Aprile, festa del Santo Patrono, 4 Novembre, ecc.);
b) Partecipazione a manifestazioni di Associazioni presenti sul territorio Comunale

2) Lo stendardo del Gruppo Comunale di Protezione Civile, può essere utilizzato nei casi di cui al comma 1 lettere a), b):

3)Per le cerimonie funebri lo stendardo dovrà essere listato a lutto.

4) I suddetti servizi, su base volontaria, dovranno essere effettuati in divisa regolamentare.

5) Deroghe alle suddette regole potranno essere concesse e/o richieste formalmente, per particolari motivazioni, dal Sindaco o componente dell'Amministrazione dallo stesso delegato.

Art. 18. Collaborazione Gruppi intercomunali

1) Allo scopo di garantire una sempre più efficace risposta alle esigenze di pianificazione, informazione e soccorso l'Amministrazione Comunale, con il supporto del Comitato Comunale di

Protezione Civile, potrà porre in essere tutti gli strumenti per giungere a fattive collaborazioni con i gruppi comunali di volontariato del C.O.M. di appartenenza e se ritenuto opportuno, addivenire all'eventuale costruzione di un Gruppo Intercomunale di Volontari di Protezione Civile. Per questa fattispecie il Gruppo si interfaccerà, operativamente, all'occorrenza, con il Sindaco o altri amministratori delegati del Comune di San Maurizio C.se in cui siano presenti situazioni di emergenza.